



COMUNE DI PIANEZZE

Provincia di VICENZA

REGOLAMENTO

PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI

ECONOMICI DI ASSISTENZA SOCIALE

Approvato con deliberazione consiliare n. 47 del 13 novembre 2019

INDICE

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

- Art.1 - Oggetto
- Art. 2 – Finalità
- Art. 3 - Destinatari
- Art. 4 - Presentazione dell'istanza
- Art. 5 – Tipologie di contributi
- Art. 6 - Requisiti di accesso ai contributi
- Art. 7 - Motivi di esclusione dall'accesso

TITOLO II – DISPOSIZIONI PER LA QUANTIFICAZIONE DEL CONTRIBUTO

- Art. 8 - Contributi economici di sostegno ordinari
- Art. 9 - Contributi economici straordinari
- Art. 10 - Istruttoria e progetto personalizzato
- Art. 11 - Calcolo del contributo ordinario e straordinario
- Art. 12 - Anticipazioni
- Art. 13 - Pacchi alimentari

TITOLO III - DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 14 – Contributi per affidi familiari – contributi per l’assistenza di anziani untrasessantacinquenni, contributi per assistenza di disabili e minori in case di alloggio
- Art. 15 - Controlli e monitoraggio
- Art. 16 - Privacy
- Art. 17 - Disposizione transitorie
- Art. 18 - Entrata in vigore

TITOLO I - Principi generali

Art.1 - Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina i criteri di accesso, la gestione e l'erogazione degli interventi economici di assistenza sociali finalizzati a prevenire, superare o ridurre le condizioni di bisogno di persone singole e famiglie, derivanti da inadeguatezza del reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia.
2. Tali interventi economici saranno determinati in modo diversificato in relazione alla situazione economica effettiva del relativo nucleo familiare, alla luce di quanto disposto dal DPCM 159/2013 -"Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)" - nonché dal Decreto 7 novembre 2014 -"Approvazione del modello tipo della Dichiarazione Sostitutiva Unica a fini ISEE, dell'attestazione, nonché delle relative istruzioni per la compilazione ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159" - , nel rispetto delle direttive sulla privacy di cui al D.Lgs. 196/2003, integrato da adeguate misure ai fini di individuare l'effettivo bisogno.
3. Sono esclusi da tale disciplina i contributi la cui erogazione o istruttoria è effettuata dal comune in forza di disposizioni specifiche

Art. 2 - Finalità

1. Gli interventi sono finalizzati alla prevenzione del disagio e alle marginalità sociale laddove l'insufficienza del reddito determini condizioni economiche tali da non garantire il soddisfacimento dei bisogni primari.
2. Per intervento di sostegno economico si intende un'erogazione straordinaria di denaro (contributo) e/o di beni materiali ovvero un'esenzione dal pagamento di determinati servizi, rivolti all'utenza che si trova in particolari situazioni di disagio economico, sociale e a rischio di emarginazione.
3. Tali interventi devono considerarsi un supporto alla difficoltà temporanee del singolo o delle famiglie, in una prospettiva di recupero e/o reintegrazione sociale da realizzarsi all'interno di un progetto personalizzato che deve mirare all'autonomia dell'utenza.

Art. 3 - Destinatari

1. Destinataria dell'intervento economico è l'utenza regolarmente iscritta all'anagrafe della popolazione residente del Comune, in possesso dei seguenti requisiti:
 - Cittadini italiani residenti nel Comune di Pianezze;
 - Cittadini dell'Unione Europea e gli stranieri residenti nel Comune di Pianezze purché titolari di permesso di soggiorno o permesso di soggiorno di lungo periodo;
 - Apolidi residenti nel Comune;
 - Profughi, i rimpatriati e i rifugiati aventi titolo all'assistenza secondo le vigenti leggi dello Stato e dimoranti nel Comune;
 - Cittadini e gli apolidi dimoranti temporaneamente nel Comune, allorché si trovino in situazioni di bisogno tali da esigere interventi non differibili e non sia possibile indirizzarli a corrispondenti servizi del Comune, Regione e dello Stato d'appartenenza. Sarà cura del servizio sociale prendere gli opportuni contatti con il Comune di residenza per segnalare la situazione di difficoltà e concordare l'eventuale intervento con possibilità di rivalsa sul Comune di residenza stesso.

Art. 4 - Presentazione dell'Istanza

1. La domanda di contributo di cui al presente Regolamento deve essere presentata presso i Servizi Sociali del Comune di Pianezze.

2. L'istanza deve essere corredata della seguente documentazione:
 - a. Dichiarazione Sostitutiva Unica e Attestazione ISEE in corso di validità;
 - b. Documentazione eventuale, relativa alla situazione specifica;
 - c. Certificazione rilasciata dal Centro per l'Impiego relativa allo stato occupazionale;
 - d. Copia del permesso o carta di soggiorno dei componenti il nucleo familiare;
 - e. Movimentazione bancari o postali dell'ultimo anno;
 - f. Ultime tre buste paga;
 - g. Dichiarazione del datore di lavoro attestante la situazione lavorativa;
 - h. Documentazione attestante il cessato rapporto di lavoro o di collaborazione;
 - i. Dichiarazione INPS relativa all'esistenza/conclusione di ammortizzatori sociali;
 - j. Dichiarazione di cessata attività (per artigiani e commercianti);
 - k. Evidenza documentale relativamente alla ricerca attiva del lavoro effettuata nell'ultimo anno;
 - l. Verbale di invalidità Civile;
 - m. Decreto di nomina di tutore, curatore, amministratore di sostegno;
 - n. Altra documentazione necessaria;
 - o. Dichiarazione sostitutiva.

Art. 5 - Tipologie di contributi

1. Nell'ambito degli interventi economici sono individuate le seguenti tipologie di contributi:
 - contributi ordinari;
 - contributi straordinari;
 - anticipazioni temporanee;
 - contributi per affidi familiari,
 - contributi per l'assistenza di anziani ultrasessantacinquenni,
 - contributi per l'assistenza di disabili e minori in case alloggio,
 - pacchi alimentari.
2. Il contributo può essere erogato direttamente all'interessato o, in subordine, al soggetto (pubblico o privato) che vanta, nei confronti dell'interessato, crediti riconducibili a bisogni primari, tenuto conto, in via prioritaria, di eventuali programmi nazionali o regionali di contrasto.
3. L'erogazione del contributo economico da parte del Comune ha carattere di ultima istanza, ossia viene attivato solo ed esclusivamente quando non vi siano altri strumenti idonei, considerata anche la possibilità di anticipazione di spese urgenti ed indifferibili, qualora la situazione economica del soggetto consenta di configurare, in relazione a possibili ed imminenti modifiche della situazione economica, la possibilità di una restituzione degli importi anticipati. Tra le tipologie di contributi di cui al comma 1 i contributi in denaro, ordinari o straordinari, sono erogabili solo ove una delle altre tipologie di contributo menzionate sia insufficiente a risolvere la situazione di disagio o fragilità.

Art. 6 - Requisiti di accesso ai contributi

1. Possono accedere ai contributi economici i soggetti in stato di bisogno in presenza delle seguenti condizioni:
 - a. possesso dei requisiti anagrafici previsti dall'art. 3;
 - b. valutazione di uno stato di bisogno accertato dai Servizi Sociali comunali per il tramite dell'Assistente Sociale comunale;
 - c. accettazione del progetto assistenziale individualizzato predisposto dall'Assistente Sociale comunale;
 - d. avere un patrimonio mobiliare inferiore alla soglia annua stabilita dalla Giunta, fissata attraverso il riferimento alla tabella di equivalenza del DPCM 159/2013 (risultante da

- attestazione ISEE, fatta salva la facoltà dei Servizi competenti di chiedere il valore aggiornato) o ad altro parametro della condizione economica previsto dalla legge;
- e. disoccupazione stabile dovuta a inabilità al lavoro o invalidità anche parziale, ovvero reddito disponibile inferiore alla soglia annuale stabilita dalla Giunta;
 - f. condizioni sociali o familiari precarie, che non consentono di fatto l'accesso al reddito;
2. Per l'erogazione dei contributi potrà essere data priorità ai nuclei familiari con figli ed un solo genitore ed agli anziani ultrasessantacinquenni.

Art. 7 - Motivi di esclusione dall'accesso

1. Costituiscono motivo di esclusione all'assegnazione dei contributi:
 - a) Mancato possesso requisiti anagrafici di cui all'art. 3;
 - b) Mancata presentazione della documentazione richiesta;
 - c) Manifesta incongruenza certificata fra l'ISEE ed il tenore di vita mantenuto dal richiedente o dal suo nucleo familiare.
 - d) Mancata presentazione alle convocazione periodiche;
 - e) esistenza di parenti tenuti agli alimenti che, di fatto, provvedano a garantire la soddisfazione dei bisogni essenziali della persona;
 - f) Possesso di patrimonio mobiliare o depositi bancari utilizzabili, fatto salvo che il mantenimento, in tutto o in parte, della disponibilità di essi sia motivato da ragioni di particolare gravità;
 - g) possedere autoveicoli e/o motoveicoli immatricolati la prima volta nei 12 mesi antecedenti la richiesta (esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità), fatta eccezione per le ipotesi in cui vi siano ragioni di particolare gravità non prevedibili al momento dell'acquisto;
 - h) possessori di immobili, per es. 2^a casa o titolare di altro diritto reale – in Italia o all'estero – su immobili con esclusione del diritti d'uso e di abitazione, ad eccezione della casa di abitazione, fatto salvo che non si tratti di immobili appartenenti catastalmente alle cat. A1, A8 e A9;
 - i) Mancata adesione ad un progetto di tirocinio formativo ovvero a qualsiasi altro progetto personalizzato proposta dal servizio sociale e/o inosservanza degli impegni presi (ricerca attiva di occupazione, cura nei confronti dei congiunti, servizio di volontariato alla comunità locale, ecc.).
2. Oltre ai requisiti descritti ai punti precedenti, costituiscono ulteriori motivi di esclusione dall'accesso ai contributi straordinari finalizzati a contrastare il disagio abitativo le seguenti condizioni:
 - a) mancanza di regolare registrazione del contratto di locazione per cui si chiede il contributo;
 - b) titolarità o contitolarità, da parte del richiedente l'intervento o di un componente del nucleo familiare, di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione, su altro immobile - in Italia o all'estero - fruibile e adeguato alle esigenze del proprio nucleo familiare, salvo documentata e giustificata indisponibilità del bene in toto o pro quota.

TITOLO II – DISPOSIZIONI PER LA QUANTIFICAZIONE DEI CONTRIBUTI

Art. 8 - Contributi economici di sostegno ordinari

1. Per contributo ordinario si intende una misura di sostegno economico, ovvero il pagamento diretto di beni e servizi indispensabili, di carattere continuativo, finalizzata ad integrare il reddito familiare quando ricorrono situazioni che compromettono gravemente l'equilibrio socioeconomico del nucleo familiare.
2. Il contributo viene erogato per il tempo strettamente necessario a rimuovere le condizioni di

disagio economico/sociale e rimane condizionato tassativamente all'accettazione e rispetto di quanto previsto progetto individuale.

3. L'entità del contributo è proposta dal servizio sociale sulla base della situazione contingente nella misura strettamente necessaria al supporto per il superamento della condizione di bisogno e nel limite massimo stabilito annualmente dalla Giunta, fatte salve le situazioni di carattere eccezionale.

Art. 9 - Contributi economici straordinari

1. Per contributo straordinario, si intende una misura di sostegno economico, ovvero il pagamento diretto di beni e servizi indispensabili, erogabile esclusivamente, nelle ipotesi in cui l'assistente sociale ravvisi una situazione di grave pericolo, una situazione di emergenza, quali a titolo esemplificativo situazioni di emergenze abitativa, eventi luttuosi, eventi a carattere sanitario urgenti e di particolare importanza non coperti dal Servizio sanitario. In questo caso, il contributo può non essere condizionato, previa specifica motivazione sul punto espressa dall'assistente sociale, alla redazione e rispetto del progetto individuale di cui all'art. 10.
2. Sulla base della relazione dell'assistente sociale, si provvede ad erogare un contributo in denaro "una tantum".
3. Qualora, dopo il completamento dell'istruttoria, successivamente all'erogazione del contributo, emerga che il beneficiario non sia in possesso dei requisiti di cui all'art. 5, l'Amministrazione può chiedere al beneficiario la restituzione del contributo ricevuto.

Art. 10 - Istruttoria e progetto personalizzato

1. L'istruttoria della domanda di contributo è effettuata dai servizi sociali competenti che attestano, mediante relazione dell'assistente sociale, lo stato di bisogno ed elaborano il progetto di inserimento individuale.
2. La relazione deve obbligatoriamente prevedere:
 - a) la verifica della situazione contingente con particolare riferimento ai parametri per la determinazione del contributo di cui si fa riferimento all'articolo 11 comma 2;
 - b) l'attestazione della verifica dell'impossibilità di accesso ad altre forme di incentivo a copertura parziale o totale dell'importo del contributo richiesto;
 - c) il progetto individuale;
3. Il progetto condiviso con il richiedente e dallo stesso sottoscritto, deve prevedere:
 - la situazione di bisogno;
 - la definizione degli obiettivi e la finalizzazione dell'intervento;
 - la durata dell'intervento;
 - l'ammontare della somma mensile e le modalità di erogazione;
 - l'impegno, da parte dell'interessato o del nucleo, ad aderire alle proposte progettuali del servizio sociale finalizzate al superamento della situazione di disagio;
 - la cadenza, i criteri e le modalità di verifica.
4. Il progetto deve, comunque, contenere la precisazione che il contributo richiesto verrà erogato solo a seguito dell'adozione del provvedimento finale a firma del Responsabile del Servizio, che valuterà la disponibilità di bilancio e che, in caso di mancato rispetto del progetto, individuale il Comune potrà procedere a revoca del beneficio concesso.
5. Con l'obiettivo di superare il mero assistenzialismo e attivare movimenti di responsabilità ed *empowerment* nel cittadino, si precisa che, qualora attuabile, (assenza di problematiche importanti di salute o di altro tipo) il progetto di aiuto prevede il coinvolgimento del soggetto interessato in percorsi di inserimento re-inserimento lavorativo, anche attraverso l'adesione a progetti di tirocinio formativo o alle progettualità in corso che possono contemplare anche una disponibilità di partecipazione a progetti di volontariato presso il Comune o altri soggetti pubblici o privati locali.

6. Per i contributi ordinari, trimestralmente, i servizi sociali, previa verifica dell'assolvimento degli obblighi del progetto sociale, confermano la persistenza dei requisiti per il contributo. Alla scadenza del termine indicato, l'assistente sociale, al persistere delle condizioni che hanno determinato la concessione del contributo e valutato il grado di adesione del richiedente al progetto personalizzato, può presentare un'ulteriore proposta aggiornata, specificando il percorso effettivamente svolto dal richiedente.
7. Per i contributi straordinari il mancato rispetto delle indicazioni e delle prescrizioni contenute nel progetto, per causa imputabile alla volontà dei soggetti assistiti, è causa di cessazione dell'erogazione dei contributi economici e inibisce l'accettazione di nuove domande di contributo di sostegno al reddito.

Art. 11 - Calcolo del contributo ordinario e straordinario

1. La Giunta stabilisce annualmente l'importo del contributo massimo erogabile, per ciascuna istanza e/o su base annua, per i contributi ordinari e straordinari, sulla base di apposita indicazione fornita dai servizi sociali che monitorano le situazioni prese in carico e per le quali è prevedibile la necessità di intervento di sostentamento economico. Sulla base di questa comunicazione, in sede di predisposizione dello schema di bilancio, oppure con apposita proposta di variazione, si procede anche all'appostamento delle somme necessarie. Trimestralmente, il responsabile del Servizio, sulla base dei progetti già avviati o in fase di istruttoria, verifica la disponibilità di bilancio ed impegna le somme nei limiti della disponibilità trimestrale.
2. L'importo del contributo viene proposto dall'Assistente Sociale sulla base della valutazione della situazione contingente, agganciando l'importo del contributo ai seguenti parametri:
 - a) minimo vitale stabilito annualmente dalla Giunta, anche sulla base delle previsioni di legge statale in materia di erogazione dei benefici economici;
 - b) situazione contingente;
 - c) disponibilità del patrimonio mobiliare ed immobiliare;
 - d) situazione abitativa;
 - e) possibilità di ricevere/attivare misure di sostegno da parte dei familiari più prossimi.
3. La relazione dell'assistente sociale motiva sull'importo e sul tipo di contributo richiesto, tenuto dei criteri di cui al comma 2 del presente articolo.
4. L'importo spettante viene sempre determinato dal Responsabile che si attiene alla proposta dell'assistente sociale e tenuto conto dei limiti di disponibilità del bilancio. La disponibilità viene calcolata sulla base della seguente formula: $dmc = \text{totale disponibilità capitolo} / \text{numero di trimestri mancanti alla fine dell'anno}$. In caso di insufficienza dei fondi il responsabile all'inizio di ogni trimestre, propone alla Giunta di verificare la possibilità di aumentare l'importo stanziato sull'apposito capitolo e procede all'impegno delle somme relative. In caso di insufficienza dei fondi, provvede a rideterminare l'importo del contributo effettivamente erogabile, riducendo proporzionalmente l'importo dei contributi assegnati. In caso di rideterminazione in diminuzione dell'importo spettante, il Responsabile di Servizio tiene conto anche degli importi erogati ai medesimi soggetti negli ultimi sei mesi. Qualora si verifichi la necessità di operare la predetta riduzione, l'importo ulteriore richiesto, in base alla relazione dell'assistente sociale, potrà essere erogato ad integrazione nei trimestri successivi, qualora si verifichino economie.

Art. 12 - Anticipazioni

1. I contributi non vengono erogati o vengono erogati solo come anticipazione, in tutti i casi in cui il minimo vitale stabilito sia raggiunto per effetto di altri trattamenti assistenziali, cui il soggetto, in ipotesi, ha diritto ovvero in tutti quei casi in cui il soggetto è in attesa di un reddito stabile, ovvero del reddito di cittadinanza. In tal caso, si procede ad anticipare le somme, con impegno del soggetto a restituire. Le anticipazioni sono destinate a coloro che sono in attesa di trattamenti pensionistici, previdenziali o assistenziali e debbano sostenere spese onerose e

improrogabili, previo accertamento oggettivo di tali circostanze da parte dell'Ufficio Servizi Sociali e dell'Assistente Sociale.

2. Le anticipazioni possono essere concesse nella somma massima di € 300,00 una tantum, non ripetibili al medesimo beneficiario, e devono essere restituite dietro dichiarazione d'impegno resa dal beneficiario stesso circa le modalità di restituzione della somma anticipata. Tali modalità sono concordate con l'Ufficio Servizi Sociali e/o con l'Assistente Sociale che valuta altresì, con propria motivata relazione, la concessione dell'anticipazione o il suo diniego.

Art. 13 – Pacchi alimentari

1. Il servizio sociale può valutare di attivare la fornitura mensile del pacco alimentare, in accordo con i soggetti gestori del servizio, quale azione sostitutiva ovvero integrativa del contributo economico in base all'istruttoria e alla valutazione sociale che il medesimo servizio effettuerà sulla situazione di disagio.

TITOLO III - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 14 - Contributi per affidi familiari - contributi per l'assistenza di anziani ultrasessantacinquenni, contributi per l'assistenza di disabili e minori in case alloggio

1. Il presente Regolamento non disciplina i contributi per affidi eterofamiliari, i contributi regolati dall'articolo 6, comma 4, della legge 328/2000, relativi ai soggetti per i quali si renda necessario il ricovero stabile presso strutture residenziali, nonché il servizio di assistenza domiciliare erogato, tramite figure professionali qualificate, a persone anziane che si trovano in condizione di parziale o totale non autosufficienza fisica, psichica o cognitiva o a persone adulte in condizioni di inabilità, tali da determinare la compromissione in tutto o in parte delle autonomie della vita quotidiana e uno stato di isolamento sociale.
2. Il finanziamento dei contributi di cui al presente articolo, in ogni caso, non concorre con la disciplina di cui all'articolo 11 del presente regolamento, in quanto in tal caso il Comune, se ricorrono le condizioni, si impegna a reperire all'interno del bilancio di previsione le somme necessarie, che vengono soddisfatte progressivamente in base all'ordine di presentazione della domande, fatto salvo che il Comune non disponga di risorse sufficienti. In quest'ultimo caso, previa deliberazione della Giunta sui criteri, si procede a ripartire i contributi spettanti tra gli aventi diritto, tenendo conto dei contributi erogati a ciascuno negli ultimi due anni.

Art. 15 - Controlli e monitoraggio

1. I Servizi competenti, oltre al controllo dei requisiti di accesso di cui all'art. 5 e alla verifica dell'eventuale presenza dei motivi di esclusione richiamati agli articoli 6 e 7, nell'ambito delle proprie competenze ed attribuzioni, provvedono, qualora lo ritengano, ad ogni opportuna verifica della situazione economica del richiedente e del nucleo familiare.
2. Per le verifiche verranno utilizzati i dati contenuti nei sistemi informativi del Comune e di altri Enti. Qualora le banche dati disponibili non siano sufficienti o adeguate a svolgere specifiche verifiche, il Comune di Pianezze potrà richiedere idonea certificazione comprovante quanto dichiarato, in applicazione dell'art 3 del DPR 445/2000.
3. Nei casi di dichiarazioni false, finalizzate ad ottenere indebitamente il beneficio del contributo, si procederà, ai sensi degli articoli 75 e 76 del DPR 445/2000, con denuncia all'Autorità Giudiziaria per i reati penali e le sanzioni civili conseguenti.
4. Presso i Servizi competenti verrà svolto il monitoraggio degli interventi e potranno essere avviate le attività per l'analisi sull'efficacia degli interventi attuati.

Art. 16 - Privacy

1. Il trattamento dei dati personali di cui l'Amministrazione comunale viene in possesso in ragione dei procedimenti relativi all'erogazione delle prestazioni di cui al presente Regolamento avviene nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia -

Art. 17 – Disposizione transitorie

1. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento vengono abrogati tutti i precedente provvedimenti.

Art. 18 – Entrata in vigore

1. Il presente provvedimento entra in vigore contestualmente all'esecutività della deliberazione di approvazione da parte del Consiglio comunale.